SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 maggio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 luglio 1995 concernente: «Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa "Edilcoop - Società cooperativa a responsabilità limitata" già "Cooperativa comunale edilizia di Crevalcore", in Crevalcore, e nomina del commissario liquidatore». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1995).
Pag. 46

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 85

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1996.

Modelli, spese ammissibili, esecuzione dei progetti in attuazione del piano settoriale della pesca ed acquacoltura 1994-1999.

96A3094

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Ardea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ardea (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da tredici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ardea (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Rosa Mangini Badalì è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ardea (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5 aprile 1996, da tredici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4267/2138/95/Gab. del 12 aprile 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ardea (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Rosa Mangini Badalì.

Roma, 30 aprile 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A3294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Castiglione della Pescaia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castiglione della Pescaia (Grosseto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castiglione della Pescaia (Grosseto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ennio Mario Sodano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castiglione della Pescaia (Grosseto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 marzo 1996, da dieci membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Grosseto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1027/Gab. del 9 aprile 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castiglione della Pescaia (Grosseto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ennio Mario Sodano.

Roma, 26 aprile 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A3295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Erchie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Erchie (Brindisi) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1996, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Erchie (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alessandro Ghezzani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Erchie (Brindisi) — al quale la legge assegna sedici membri oltre il sindaco — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1996.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione provinciale di Brindisi, con provvedimento n. 1011 del 5 marzo 1996, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida.

Nella seduta del 18 marzo 1996 l'organo consiliare respingeva il bilancio di previsione del 1996, nonostante il provvedimento di diffida citato.

Pertanto, l'organo di controllo, con atto n. 1325 del 29 marzo 1996, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, con la delibera n. 11 del 4 aprile 1996.

Il prefetto di Brindisi, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Erchie (Brindisi), disponendone, nelle more, con provvedimento n. 430/13/Gab. del 6 aprile 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Erchie (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alessandro Ghezzani.

Roma, 23 aprile 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A3296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Domus De Maria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Domus De Maria (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Domus De Maria (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Piergiorgio Portas è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Domus De Maria (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da otto membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Cagliari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9600513/13/Gab. del 4 aprile 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Domus De Maria (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Piergiorgio Portas.

Roma, 30 aprile 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A3297

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Omobono Imagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sant'Omobono Imagna (Bergamo) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1996, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Omobono Imagna (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Angelo Radaelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1996

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Omobono Imagna (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1996.

Pertanto, il comitato regionale di controllo, sezione interprovinciale di Brescia, con provvedimento dell'11 marzo 1996, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine ultimo del 31 marzo 1996.

Nelle sedute del 20 marzo e del 1° aprile 1996, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del citato documento contabile.

Di conseguenza, l'organo di controllo, con atto del 3 aprile 1996, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava in data 4 aprile 1996 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.

Il prefetto di Bergamo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 5 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Omobono Imagna, disponendone, nelle more, con provvedimento numero 916/13.4/Gab. del 5 aprile 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Omobono Imagna (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Angelo Radassao.

Roma, 30 aprile 1996

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A3298

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 10 aprile 1996, n. 296.

Regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai documenti amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visto l'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Riconosciuta la necessità di determinare i casi di esclusione del diritto di accesso per i provvedimenti amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentita la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995;

Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera GM/96868/4205 DL/CR del 3 aprile 1996, ai sensi del citato art. 17 della legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono sottratte al diritto di accesso, in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, le seguenti categorie di documenti formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o comunque rientranti nella sua disponibilità:

a) accordi internazionali in preparazione;

b) atti riferibili ad accordi internazionali, classificati dagli accordi stessi come «riservati»;

c) atti relativi alla concessione del nulla osta di segretezza;

d) piani per la gestione e per la protezione di impianti di telecomunicazioni in situazioni di crisi e di guerra;

e) atti relativi alla messa a disposizione da parte dei concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di circuiti per la difesa e per la protezione dello Stato;

f) contratti soggetti a classifica di segretezza per la protezione e per la sicurezza dello Stato;

g) piani di utilizzo del personale per esigenze della difesa dello Stato;

h) piani concernenti l'assegnazione di radiofrequenze per la difesa e per la protezione dello Stato;

i) atti relativi alla dislocazione di cavi sottomarini per telecomunicazioni e di impianti in ponte radio, ove riguardino la difesa e la protezione dello Stato, fatte salve in ogni caso le ulteriori ipotesi di esclusione previste da norme vigenti.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1993, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) rapporti informativi sul personale dipendente;

b) notizie, documenti e tutto ciò che comunque attenga alle selezioni attitudinali di reclutamento del personale;

c) accertamenti medico-legali e relative documentazioni;

d) documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscono il presupposto dell'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che sia comunque utilizzabile ai fini dell'attività amministrativa;

e) documenti ed atti comunque relativi alla salute delle persone;

f) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato;

g) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari o concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;

h) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali;

i) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;

l) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

m) rapporti alla procura generale o alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;

n) atti di promovimento di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 aprile 1996

Il Ministro: GAMBINO

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1996
Registro n. 4 Poste, foglio n. 92

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informati avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1993, n. 352:

«Art. 8 *(Disciplina dei casi di esclusione)*. — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati sereti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,

nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicutezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici».

96G0313

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 maggio 1996.

Proroga del decreto direttoriale 3 aprile 1996 con il quale è stata prorogata la vendita e la commercializzazione del presidio medico-chirurgico n. 18021 denominato IMx HIV-1/HIV-2 PLUS di terza generazione, intestato ad Abbott S.p.a.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI

Visto il decreto direttoriale 3 aprile 1996 con il quale è stato sospeso con effetto immediato e fino al 31 maggio 1996 il decreto direttoriale 12 ottobre 1995 di autorizzazione alla vendita del presidio medico-chirurgico denominato IMx HIV-1/HIV-2 PLUS di terza generazione con il n. 18021;

Vista la comunicazione di «allerta rapido» dell'istituto «Paul Erlich-Institute» - Germania, pervenuta a questa amministrazione in data 21 maggio 1996, con il quale è data comunicazione che il presidio denominato IMx HIV-1/HIV-2 PLUS di terza generazione è sospeso sino al 1° novembre 1996 per misure sanitarie resesi necessarie a seguito di segnalazione di casi di falsa negatività al test HIV-1;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità del 21 maggio 1996 in cui si ribadisce la necessità di mantenere la sospensione di cui al decreto direttoriale 3 aprile 1996, non essendo venute meno le condizioni per le quali è stato disposto il predetto decreto;

Ritenuto di dover provvedere per i motivi già indicati alla proroga del decreto direttoriale 3 aprile 1996;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;

Visto il decreto direttoriale 3 febbraio 1996;

Decreta:

Il decreto direttoriale 3 aprile 1996 è prorogato fino al 1° novembre 1996. Conseguentemente è vietata la vendita e la commercializzazione del presidio medico-chirurgico n. 18021 denominato IMx HIV-1/HIV-2 PLUS di terza generazione, intestato ad Abbot S.p.a.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, alla ditta interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1996

Il dirigente: DALLA GATTA

96A3303

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 aprile 1996.

Concessione alla De Angeli S.r.l., in Ascoli Piceno, stabilimento di Bagnoli di Sopra, dei benefici di cui all'art. 4, comma 25, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art. 6, comma 24, del decreto-legge 2 ottobre 1995, reiterato con decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 515, 1° febbraio 1996, n. 39, e 2 aprile 1996, n. 180;

Vista l'istanza presentata dalla De Angeli S.r.l. di Ascoli Piceno in data 30 settembre 1995;

Considerato che la Cavirivest S.p.a. è stata posta in data 10 marzo 1992 in amministrazione straordinaria ed ha usufruito della continuazione dell'esercizio di impresa fino al 30 giugno 1995 e che dal 1° luglio 1995 l'amministrazione straordinaria è entrata in fase liquidatoria;

Considerato che il Ministero dell'industria ha autorizzato il commissario straordinario, con decreto del 20 settembre 1995, a cedere il complesso di beni aziendali e l'attività della Cavirivest in amministrazione straordinaria alla De Angeli S.r.l. per quanto concerne lo stabilimento di Bagnoli di Sopra (Padova) e alla Irce S.p.a. per quanto attiene lo stabilimento di Umbertide (Perugia);

Considerato che in data 27 settembre 1995 al Ministero del lavoro nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è stato stipulato un accordo tra la Cavirivest in amministrazione straordinaria, la De Angeli S.r.l. e le organizzazioni sindacali per quanto concerne lo stabilimento Bagnoli di Sopra e tra la Cavirivest in amministrazione straordinaria, e tra la Irce S.p.a. e le organizzazioni sindacale per quanto attiene lo stabilimento di Umbertide;

Considerato che l'accordo di cui sopra prevede la salvaguardia dei livelli occupazionali della Cavirivest S.p.a. nello stabilimento di Bagnoli di Sopra, con la continuazione del rapporto di lavoro di centosessantacinque unità della Cavirivest S.p.a.;

Considerato che la De Angeli S.r.l. non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Decreta:

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere alla De Angeli S.r.l. di Ascoli Piceno, per i centosessantacinque lavoratori dello stabilimento di Bagnoli di Sopra il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dell'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Roma, 10 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A3245

DECRETO 16 aprile 1996.

Concessione alla Servola S.p.a., in Trieste, dei benefici di cui all'art. 4, comma 25, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art. 6, comma 24, del decreto-legge 2 ottobre 1995, reiterato con decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 515, 1° febbraio 1996, n. 39, e 2 aprile 1996, n. 180;

Vista l'istanza presentata dalla Servola S.p.a. di Trieste in data 20 ottobre 1995;

Considerato che la Alti forni e ferriere di Servola S.p.a. è stata posta in data 23 luglio 1992 in amministrazione straordinaria e che il Ministero dell'industria ha autorizzato l'esercizio d'impresa fino alla improrogabile data del 31 dicembre 1994;

Considerato che in data 30 agosto 1995 al Ministero del lavoro, nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è stato stipulato un accordo tra Alti forni e ferriere di Servola in amministrazione straordinaria, Servola S.p.a., Associazione industriale di Trieste e organizzazioni sindacali, che prevede la salvaguardia parziale dei livelli occupazionali della Alti forni e ferriere di Servola in amministrazione straordinaria con la continuazione del rapporto di lavoro, di quindici dipendenti con Servola S.p.a. e la collocazione in mobilità dei lavoratori di Alti forni e ferriere di Servola in amministrazione straordinaria (con l'esclusione dei lavoratori prepensionati) per i quali si riconoscono, in caso di assunzione da parte di Servola S.p.a., i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Considerato che lo stabilimento di Servola S.p.a. è ubicato in un'area individuata ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/1988;

Considerato che Servola S.p.a. non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Decreta:

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere a Servola S.p.a., per i quindici lavoratori il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Roma, 16 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A3246

DECRETO 16 aprile 1996.

Concessione al Gruppo fondiaria, in Firenze, dei contributi di cui all'art. 4, comma 29, del decreto-legge n. 39/1996, reiterato con decreto-legge n. 180/1996.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4, comma 29, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, che prevede la concessione di contributi alle imprese o gruppi di imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni, che abbiano aperto procedure di mobilità per più di cinquecento lavoratori;

Viste le procedure di mobilità avviate da Fondiaria assicurazioni S.p.a. in data 24 ottobre 1995, da Milano assicurazioni S.p.a. in data 26 ottobre 1995, da La Previdente assicurazioni S.p.a. in data 25 ottobre 1995, da Geas assicurazioni S.p.a. in data 25 ottobre 1995, da Bavaria assicurazioni S.p.a. in data 26 ottobre 1995, complessivamente per milleventitre lavoratori, società appartenenti al Gruppo fondiaria;

Visto l'accordo collettivo stipulato il 31 ottobre 1995 presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativo alla chiusura delle procedure di cui sopra, che prevede, a favore dei lavoratori il cui rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti, aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, in misura pari al 67% dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla data di maturazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, nonché il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della contribuzione volontaria dei predetti lavoratori, per il medesimo periodo;

Vista la domanda presentata l'8 febbraio 1996 dal Gruppo fondiaria per le società sopra indicate, ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui all'art. 4, comma 29, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39;

Visto che entro il termine di scadenza delle domande previsto dall'art. 4, comma 29, del decreto-legge 1° febbraio 1996 solo il Gruppo fondiaria ha presentato la domanda di ammissione ai contributi previsti dal medesimo comma 29;

Decreta:

Art. 1.

Fondiaria assicurazioni S.p.a., Milano assicurazioni S.p.a., La Previdente assicurazioni S.p.a., Geas assicurazioni S.p.a., Bavaria assicurazioni S.p.a., del Gruppo Fondiaria, sono ammesse ai contributi in relazione all'onere della contribuzione volontaria dei lavoratori che entro il 30 giugno 1996 maturino almeno trenta anni di contribuzione, comunque utili nell'AGO per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in forme sostitutive della medesima ed entro il 31 luglio 1996 inoltrino domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione.

Art. 2.

Con decreto ministeriale da emanarsi successivamente al 31 luglio 1996 sarà quantificato l'ammontare dei contributi concessi in relazione al numero delle domande di prosecuzione volontaria della contribuzione, nel limite di 15 miliardi e per i primi tre anni di contribuzione volontaria di ciascun lavoratore.

Art. 3.

L'erogazione dei contributi alle imprese, sino a concorrenza degli importi concessi, avverrà con cadenza annuale posticipata, in misura pari alle apposite dichiarazioni degli istituti previdenziali, recanti l'indicazione dell'onere sostenuto dalle imprese per la contribuzione volontaria di ciascun dipendente.

Roma, 16 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A3247

DECRETO 3 maggio 1996.

Concessione dei contributi a carico del Fondo per lo sviluppo di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 236/1993.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, recante «interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Visto in particolare l'art. 1-*ter* del citato decreto-legge riguardante l'istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un apposito «Fondo per lo sviluppo» per consentire la realizzazione, nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto-legge, di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione industriale, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1995, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 65, con il quale vengono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del «Fondo per lo sviluppo»;

Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale, per l'esame e l'istruttoria dei programmi ammissibili al contributo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si avvale di una apposita struttura tecnica;

Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale i programmi devono essere approvati sulla base delle proposte formulate dalla struttura tecnica, determinando contemporaneamente per ciascuno di essi il contributo a carico del Fondo, contributo la cui erogazione è peraltro subordinata alla stipula di apposita convenzione;

Visti i decreti ministeriali 8 e 16 novembre 1995, che hanno istituito la predetta struttura tecnica composta da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del tesoro;

Visti i criteri di valutazione di cui alle note del 22 e 23 novembre 1995 individuati alla stregua dei parametri di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994;

Considerate le proposte formulate dalla citata struttura tecnica con propria relazione del 4 aprile 1996;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i programmi di sviluppo, e per ciascuno di essi è determinato il contributo a carico del Fondo indicato in premessa, di cui alla tabella allegata.

Art. 2.

L'erogazione dei contributi è subordinata alla stipula con i soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi, di apposite convenzioni redatte ai sensi di quanto indicato dall'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773.

Art. 3.

Nella convenzione di cui all'art. 2 saranno definite le modalità di certificazione dei dati forniti dal soggetto responsabile dell'attuazione del programma, relativi alle condizioni di fattibilità ed alla congruità dei costi.

Ove non risultassero giustificati gli importi specifici, si provvederà con successivo provvedimento a rideterminare i contributi assegnati di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 3 maggio 1996

Il Ministro: TREU

Contributi Fondo Sviluppo (art 1-ter L 236/93)

AREA / SOGGETTO	Contributo richiesto	1^ istruttoria	2^ istruttoria					3^ istruttoria		Contributo proposto
Airola / Promair	10,563	10,563	A	A	M	80%	8,450	100%	8,450	7,983
Apuana / Consorzio zona industr.	2,130	2,130	M	M	A	60%	1,278	80%	1,022	0,966
Brindisi / Pacchetto localiz.	50,000	30,000	A	A	A	100%	30,000	100%	30,000	28,341
Crotone / Soc. cons.Crotone svilup.	28,875	28,875	A	A	A	100%	28,875	100%	28,875	27,278
Grosseto / Grosseto sviluppo	30,771	30,000	A	A	A	100%	30,000	80%	24,000	22,673
La Spezia /Spedia S.p.A.	26,970	26,620	A	A	A	100%	26,620	80%	21,296	20,118
Latina/Latina sviluppo S.p.A.	10,327	10,327	A	M	M	60%	6,196	80%	4,957	4,683
Livorno / Porto industriale	17,900	17,075	A	A	A	100%	17,075	80%	13,660	12,905
Manfredonia / Soc.con.Manfr. svil.	20,000	20,000	A	A	A	100%	20,000	100%	20,000	18,894
Marghera / Promomarghera	16,070	16,070	A	A	A	100%	16,070	80%	12,856	12,145
Messina / Messina sviluppo	11,700	11,250	A	A	A	100%	11,250	100%	11,250	10,628
Torrese Stabiese / Tess	25,184	25,184	A	A	M	80%	20,147	100%	20,147	19,033
Vercelli / Nordind	9,600	9,600	A	M	M	60%	5,760	80%	4,608	4,353
Totale	260,090	237,694							201,122	190,000

96A3248

DECRETO 20 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edile «Ippocampo» a r.l., in Taranto.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edile «Ippocampo» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Morciano Luigi in data 7 luglio 1973, rep. 65341, reg. soc. 3821, tribunale di Taranto.

Taranto, 20 maggio 1996

Il direttore: NICASTRI

96A3254

DECRETO 20 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edile «Turris» a r.l., in Taranto.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edile «Turris» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Sebastio Giovanni in data 6 marzo 1971, rep. 6057, reg. soc. 3370, tribunale di Taranto.

Taranto, 20 maggio 1996

Il direttore: NICASTRI

96A3255

DECRETO 20 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edile «Archita» a r.l., in Taranto.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edile «Archita» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Pirro Donato in data 30 maggio 1979, rep. 165839, reg. soc. 5108, tribunale di Taranto.

Taranto, 20 maggio 1996

Il direttore: NICASTRI

96A3256

DECRETO 20 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edile «Lucrezia» a r.l., in Taranto.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edile «Lucrezia» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Pirro Donato in data 19 aprile 1979, rep. 165717, reg. soc. 5086, tribunale di Taranto.

Taranto, 20 maggio 1996

Il direttore: NICASTRI

96A3257

DECRETO 20 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edile «La Rotonda» a r.l., in Mottola.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edile «La Rotonda» a r.l., con sede in Mottola, costituita per rogito notaio Panetti Cosimo in data 26 luglio 1988, rep. 11486, reg. soc. 9654, tribunale di Taranto.

Taranto, 20 maggio 1996

Il direttore: NICASTRI

96A3258

DECRETO 20 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edile «Monica» a r.l., in Taranto.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edile «Monica» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Pirro Donato in data 15 febbraio 1979, rep. 165469, reg. soc. 5042, tribunale di Taranto.

Taranto, 20 maggio 1996

Il direttore: NICASTRI

96A3259

DECRETO 20 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edile «Casa Coop 2», in Taranto.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla

nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edile «Casa Coop 2», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Garofalo Magda in data 16 ottobre 1990, rep. 13287, reg. soc. 10840, tribunale di Taranto.

Taranto, 20 maggio 1996

Il direttore: NICASTRI

96A3260

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 marzo 1996.

Gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, avente ad oggetto il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1993 con il quale è stato approvato il IV Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre 1994-1996;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Considerato che nel compartimento marittimo di Ancona risulta costituito il consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi a r.l. - «Co.Ge.Vo.», con sede in Ancona, Molo sud, scalo Marotti;

Considerato che il suddetto consorzio comprende soci che rappresentano la totalità delle imprese autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Considerato che il suddetto consorzio comprende anche natanti autorizzati alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica, i cui armatori hanno rinunciato, per il periodo della sperimentazione, ad esercitare sistemi di pesca con reti da traino e/o da circuizione;

Considerato che lo statuto del Co.Ge.Vo. di Ancona è conforme alle prescrizioni del decreto n. 44/1995 dianzi citato;

Vista la richiesta unitaria delle associazioni nazionali professionali di categoria;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare che, all'unanimità, hanno reso parere favorevole nella seduta del 26 febbraio 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito del compartimento marittimo di Ancona la gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi, è affidata, in via sperimentale, per un periodo di tre anni, al consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi a r.l. - «Co.Ge.Vo.», costituito dalla totalità delle imprese autorizzate a tale attività.

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, il «Co.Ge.Vo. a r.l.» è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto costitutivo.

Art. 2.

1. Nei limiti della disciplina vigente in materia di pesca dei molluschi bivalvi, il «Co.Ge.Vo. a r.l.», può proporre al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ed al capo del compartimento marittimo di Ancona le misure tecniche previste dall'art. 3 del decreto n. 44/1995, in premessa citato.

2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 44/1995 le persone incaricate dal consorzio della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, nell'ambito dei limiti territoriali di operatività del consorzio stesso, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo di Ancona.

Art. 3.

1. Il «Co.Ge.Vo. a r.l.» di Ancona ed i suoi soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle leggi nazionali, ai

regolamenti comunitari, ed al piano nazionale per la pesca, nei limiti e con le modalità vigenti.

2 Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

3. La previsione del comma 1, nel caso di costruzione o ammodernamento di unità da pesca, si applica esclusivamente nel caso in cui il natante da costruire o da ammodernare sia conforme a quello tipo, ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

1. Per la verifica delle attività del «Co.Ge.Vo. a r.l.» di cui al decreto n. 44/1995 è costituito un comitato di coordinamento, composto da:

a) un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;

b) comandante della capitaneria di porto di Ancona o da un ufficiale dal medesimo delegato;

c) un ricercatore esperto in valutazione dei molluschi bivalvi designato dalla unità operativa che effettua la valutazione suddetta in attuazione del piano triennale della pesca e dell'acquacoltura;

d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali professionali di categoria (Federcoopesca, Federpesca, Lega Pesca, A.G.C.I.);

e) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori della pesca.

2. Le spese di partecipazione alle sedute del comitato non sono a carico del «Co.Ge.Vo. a r.l.».

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1996

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 130

96A3304

DECRETO 19 marzo 1996.

Gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, avente ad oggetto il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1993 con il quale è stato approvato il IV Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre 1994-1996;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Considerato che nel compartimento marittimo di Chioggia è stato costituito un consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi a r.l. (abbreviato «Co.Ge.Vo. Chioggia»), con sede in Chioggia, via San Felice n. 304;

Considerato che il suddetto consorzio comprende soci che rappresentano oltre il 75% delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia - 81 su 87;

Considerato che il suddetto consorzio comprende anche natanti autorizzati alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica, i cui armatori hanno rinunciato, per il periodo della sperimentazione, ad esercitare sistemi di pesca con reti da traino e/o da circuizione;

Considerato che lo statuto del Co.Ge.Vo. di Chioggia, è conforme alle prescrizioni del decreto n. 44/1995 dianzi citato;

Vista la richiesta unitaria delle associazioni nazionali professionali di categoria;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare che, all'unanimità, hanno reso parere favorevole nella seduta del 26 febbraio 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia la gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi, è affidata, in via

sperimentale, per un periodo di tre anni, al consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi a r.l. - «Co.Ge.Vo. Chioggia», cui aderiscono 81 unità su 87 autorizzate a tale attività.

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, il «Co.Ge.Vo. Chioggia» è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto costitutivo.

Art. 2.

1. Nei limiti della disciplina vigente in materia di pesca dei molluschi bivalvi, il «Co.Ge.Vo. Chioggia» può proporre al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ed al capo del compartimento marittimo di Chioggia le misure tecniche previste dall'art. 3 del decreto n. 44/1995, in premessa citato.

2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 44/1995 le persone incaricate dal consorzio della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, nell'ambito dei limiti territoriali di operatività del consorzio stesso, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo di Chioggia.

Art. 3.

1. Il «Co.Ge.Vo. Chioggia» ed i suoi soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle leggi nazionali, ai regolamenti comunitari, ed al piano nazionale per la pesca, nei limiti e con le modalità vigenti.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

3. La previsione del comma 1, nel caso di costruzione o ammodernamento di unità da pesca, si applica esclusivamente nel caso in cui il natante da costruire o da ammodernare sia conforme a quello tipo, ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

1. Per la verifica delle attività del «Co.Ge.Vo. Chioggia» di cui al decreto n. 44/1995 è costituito un comitato di coordinamento, composto da:

a) un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;

b) comandante della capitaneria di porto di Chioggia o da un ufficiale dal medesimo delegato;

c) un ricercatore esperto in valutazione dei molluschi bivalvi designato dalla unità operativa che effettua la valutazione suddetta in attuazione del piano triennale della pesca e dell'acquacoltura;

d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali professionali di categoria (Federcoopesca, Federpesca, Lega Pesca, A.G.C.I.);

e) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori della pesca.

2. Le spese di partecipazione alle sedute del comitato non sono a carico del «Co.Ge.Vo. Chioggia».

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1996

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 129

96A3305

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto ministeriale 15 maggio 1996, vistato dalla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro in data 20 maggio 1996, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Argento Salvatore, notaio residente nel comune di Enna, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 13 novembre 1996;

Arici Rinaldo, notaio residente nel comune di Manerbio, distretto notarile di Brescia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 21 settembre 1996;

Bottacio Gian Carlo, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 27 dicembre 1996;

Carapelle Giuseppe notaio residente nel comune di Montecatini Terme, distretto notarile di Firenze, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 10 dicembre 1996;

Castriota Scanderbeg Giulio, notaio residente nel comune di Seveso, distretto notarile di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 21 ottobre 1996;

Cipollone Danilo, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 30 novembre 1996;

Coppola Mario, notaio residente nel comune di Ercolano, distretto notarile di Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 21 settembre 1996;

Cucchiari Domenico, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 28 ottobre 1996.

Di Giovanni Antonino, notaio residente nel comune di Follonica, distretto notarile di Grosseto, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 28 ottobre 1996.

Giambalvo Francesco, notaio residente nel comune di Palermo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 20 ottobre 1996.

Giordano Giuseppe, notaio residente nel comune di Verona, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dall'11 settembre 1996.

Nicoletta Roberto, notaio residente nel comune di Mesagne, distretto notarile di Brindisi, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 28 settembre 1996.

Operamolla Nicodemo, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 20 ottobre 1996.

Pojani Verano, notaio residente nel comune di Bologna, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 10 dicembre 1996.

Porfiri Orfeo, notaio residente nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 28 dicembre 1996.

Sanna Renzo, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 20 novembre 1996.

Spera Luigi, notaio residente nel comune di Desio, distretto notarile di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dall'11 dicembre 1996.

Spinelli Gianfranco, notaio residente nel comune di Reviso, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dall'8 dicembre 1996.

Vitelli Achille, notaio residente nel comune di Bernalda, distretto notarile di Matera, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 3 settembre 1996.

Zambon Bruno, notaio residente nel comune di Arzignano, distretto notarile di Vicenza, è dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 2 ottobre 1996.

96A3274

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.23362.XV.J (892) del 26 marzo 1996 gli esplosivi denominati: «Premex 100», «Premex 200», «Premex 300» e «Premex 400», che la società Pravisani intende produrre nel proprio stabilimento sito in Sequals (Pordenone), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria - gruppo *B* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

I suddetti esplosivi, impiegabili in galleria ma non in ambienti grisutosi, dovranno essere prodotti solo presso stabilimenti autorizzati e mai presso le località di impiego.

96A3275

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 15 maggio 1996 è stata autorizzata l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, via Adolfo Ravà n. 124, ad accettare l'eredità disposta dal signor Ferrario Antonio con testamento olografo in data 5 maggio 1986 consistente in due lasciti - la nuda proprietà di un immobile (villetta con giardino escluso il contenuto in casa e cantina) sito in Olgiate Olona (Varese), via Parini n. 22 e il contenuto di un libretto di risparmio ordinario n. 0260729, intestato al *de cuius*, conto n. 135148/78 presso il Credito varesino, agenzia di Olgiate Olona, come da verbale 24 gennaio 1989, rep. n 44238, racc 5913, ricevuto dal notaio dott. Antonio Sorgato.

96A3277

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 maggio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1557,81
ECU	1905,20
Marco tedesco	1006,86
Franco francese	297,75
Lira sterlina	2354,01
Fiorino olandese	900,16
Franco belga	48,988
Peseta spagnola	12,098
Corona danese	260,72
Lira irlandese	2426,29
Dracma greca	6,378
Escudo portoghese	9,815
Dollaro canadese	1133,61
Yen giapponese	14,344
Franco svizzero	1225,08
Scellino austriaco	143,10
Corona norvegese	235,44
Corona svedese	228,23
Marco finlandese	326,93
Dollaro australiano	1236,59

96A3381

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Codroipo

Con decreto n. 60458 del 15 maggio 1996, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in comune di Codroipo (Udine), iscritto nel catasto al foglio 53, particelle 192 1/2, 212 1/2; 230 1/2; 322 1/2; 367 1/2; 687, 688, 710 1/2 e 729 1/2, per una complessiva superficie di mq 2.625.00.

96A3276

BANCA D'ITALIA

127° Aggiornamento del 20 maggio 1996 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

Con provvedimento del maggio 1992 la Banca d'Italia, in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 154, e del decreto del Ministro del tesoro del successivo 24 aprile, ha emanato le istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993) ripropone, in un'ottica di semplificazione e delegificazione, la disciplina introdotta dalla legge n. 154/1992, apportando alcune innovazioni e chiarimenti.

Con le presenti disposizioni viene aggiornato il capitolo LIV delle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, in relazione alle innovazioni introdotte dal testo unico con norme di immediata applicazione.

Inoltre, avvalendosi delle deleghe attribuite alla Banca d'Italia dal decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1992, sono state effettuate alcune modifiche, eliminando alcune incertezze interpretative emerse nel corso dell'applicazione della disciplina. Queste riguardano, in materia di pubblicità:

gli schemi degli avvisi sintetici, per i quali viene eliminata l'obbligatorietà di quelli non più coerenti con il nuovo quadro normativo;

la conservazione accentrata degli avvisi sintetici e dei fogli informativi analitici, che viene resa possibile purché sia assicurata la tempestiva disponibilità della documentazione presso ciascuna succursale, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche;

le emissioni di titoli a tasso variabile, per le quali è previsto che venga pubblicizzato, oltre al rendimento al momento della sottoscrizione, il criterio di indicizzazione con l'indicazione anche degli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento, la periodicità di revisione del tasso; ciò allo scopo di consentire alla clientela una migliore percezione dei rendimenti effettivi;

le operazioni di finanziamento a tasso variabile, per le quali è precisato che i fogli informativi analitici pubblicizzino l'eventuale tasso d'ingresso, il criterio di indicizzazione con l'indicazione anche degli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento, la periodicità di revisione; vengono inoltre fornite indicazioni sull'opportunità di informare la clientela sui rischi connessi ai meccanismi di indicizzazione e, per le operazioni in valuta, dei rischi di oscillazione delle ragioni di cambio;

i giorni valuta applicati per l'imputazione degli interessi alla clientela, quantificando il relativo onere calcolato convenzionalmente sulla base dei tassi pubblicizzati e con riferimento ad un capitale di L. 1.000.000.

Relativamente alle comunicazioni periodiche alla clientela, viene previsto che:

l'obbligo di fornire le comunicazioni per i libretti di deposito al portatore si intende assolto mettendo a disposizione della clientela l'estratto conto annuale presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto;

le parti possono convenire l'omissione delle comunicazioni nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a L. 5.000.000;

le parti possono concordare l'omissione della comunicazione per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione quando il valore nominale dei titoli non supera lire 50 milioni e non si registrano movimenti da oltre un anno; la medesima possibilità sussiste quando, anche in presenza di movimenti, le informazioni richieste sono contenute nelle comunicazioni relative ad altri rapporti di durata.

La disciplina sulla trasparenza stabilisce principi e regole minimali. Essa diviene strumento efficace di concorrenza e di tutela della clientela col concorso di un comportamento degli operatori informato al corretto svolgimento dei rapporti con la clientela. A tal fine, non è sufficiente, soprattutto nei confronti della clientela meno consapevole, la formale adesione alle prescrizioni normative, ma occorre il rispetto di regole deontologiche fondate sui criteri di buona fede e correttezza nelle relazioni di affari. Questo comportamento, connaturato al carattere fiduciario del rapporto banca-cliente, consente nel lungo termine alla banca di fronteggiare le sollecitazioni provenienti dalla concorrenza e di rafforzare il grado di fidelizzazione della clientela, con benefici per la banca in termini di reputazione sul mercato.

Le allegate istruzioni, che danno luogo ad una nuova versione del capitolo LIV, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione.

L'adeguamento ai nuovi obblighi in materia di pubblicità, introdotti dalle presenti disposizioni, dovrà avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore delle medesime.

Il Governatore: FAZIO

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI (1)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari persegue l'obiettivo di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, quale mezzo di promozione e salvaguardia del regolare esplicarsi della concorrenza nei mercati bancari e finanziari nonché di tutela dei "contraenti deboli", senza limitare sostanzialmente l'autonomia negoziale delle parti del rapporto.

Per garantire alla clientela una chiara e corretta informazione, la disciplina prevede:

- forme di pubblicità in materia di tassi, di prezzi e di altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e i servizi;
- requisiti inerenti la forma, il contenuto minimo e l'integrazione automatica dei contratti;
- particolari forme di tutela nei casi di modifica delle condizioni contrattuali sfavorevoli al cliente;
- comunicazioni periodiche idonee a fornire alla clientela un'esaustiva informazione sull'andamento del rapporto.

In caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie; l'art. 128 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, inoltre, attribuisce alla Banca d'Italia poteri informativi e ispettivi per la verifica del rispetto delle disposizioni sulla trasparenza.

La disciplina sulla trasparenza stabilisce principi e regole minimali. Essa diviene strumento efficace di concorrenza e di tutela della clientela col concorso di un comportamento degli operatori informato al corretto svolgimento dei rapporti con la clientela. A tal fine non è sufficiente, soprattutto nei confronti della clientela meno consapevole, la formale adesione alle prescrizioni normative, ma occorre il rispetto di regole deontologiche fondate su criteri di buona fede e correttezza nelle relazioni di affari. Questo comportamento, connaturato al carattere fiduciario del rapporto banca-cliente, consente nel lungo termine alla banca di fronteggiare le sollecitazioni provenienti dalla concorrenza e di rafforzare il grado di fidelizzazione della clientela, con benefici per la banca in termini di reputazione sul mercato.

---

(1) Capitolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U."):

— Titolo VI, capo I, concernente la trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, per le norme suscettibili di immediata applicazione;

— art. 161, comma 2, in base al quale la legge 17 gennaio 1992, n. 154, recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" (ad eccezione dell'art. 10), continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che verranno emanati dalle autorità creditizie ai sensi del Titolo VI del T.U.;

— art. 161, comma 5, in base al quale il decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1992, recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che verranno emanati dalle autorità creditizie ai sensi del Titolo VI del T.U.

Si richiama inoltre l'art. 128, comma 1, del T.U., che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza; il medesimo articolo, al comma 2, prevede che, in caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre la sospensione dell'attività anche di singole sedi secondarie.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *"banche autorizzate in Italia"*, le banche italiane e le succursali di banche extracomunitarie (art. 1, comma 2, lett. d) del T.U.);

— *"locale aperto al pubblico"*, locale nel quale il pubblico abbia accesso non discriminato: la succursale — come definita nel capitolo IV, sezione I, paragrafo 3, delle Istruzioni di vigilanza — e in ogni caso il locale adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia (1).

(1) Trattandosi di norme rilevanti ai fini del regolare funzionamento del mercato nazionale, la disciplina si applica anche alle banche comunitarie che operano in Italia in regime di mutuo riconoscimento. La disciplina, ovviamente, non si applica ai rapporti tra intermediari; si considerano tali i rapporti tipici intercorrenti tra i soggetti tenuti all'osservanza della disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

SEZIONE II

PUBBLICITÀ

1. Forma, contenuto e modalità della pubblicità

Le banche pubblicizzano, per le operazioni e i servizi indicati nell'elenco allegato, le seguenti informazioni:

— la denominazione della banca;

— il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive;

— la misura degli interessi di mora per le operazioni attive; se per ciascuna tipologia di operazioni sono applicabili interessi diversi, l'obbligo di pubblicità si intende assolto anche con la indicazione della sola misura massima;

— la decorrenza delle valute applicate per la contabilizzazione degli interessi a debito e a credito dei clienti;

— i piani di ammortamento delle operazioni attive che prevedono tale forma di rimborso;

— il prezzo e le altre condizioni praticate;

— l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela;

— il tasso annuo nominale d'interesse ed il tasso annuo di rendimento effettivo, al lordo e al netto della ritenuta fiscale, dei titoli per le operazioni di raccolta in forma cartolare; per quanto concerne le emissioni a tasso variabile: il rendimento al momento della sottoscrizione (1), il criterio di indicizzazione con l'indicazione anche degli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento, la periodicità della revisione del rendimento;

— ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela.

I tassi d'interesse sono indicati al valore nominale e sono riportati su base annua, con indicazione della periodicità di capitalizzazione.

L'obbligo di pubblicità relativo alle informazioni sopra elencate non può essere assolto mediante rinvio agli usi.

Conseguentemente le banche, in ciascun locale aperto al pubblico:

a) affiggono un avviso sintetico relativo alle condizioni praticate per le principali operazioni e per i servizi prestati ricompresi tra quelli dell'elenco allegato;

b) mettono a disposizione fogli informativi analitici contenenti dettagliate informazioni sulle operazioni e servizi offerti fra quelli inclusi nell'elenco allegato.

Le banche mettono altresì a disposizione della clientela i fogli informativi analitici relativi ai prodotti eventualmente offerti per conto di altri soggetti tenuti

---

(1) Il rendimento al momento della sottoscrizione viene calcolato secondo il criterio di indicizzazione previsto, applicando gli ultimi valori assunti dai paramenti di riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri medesimi.

all'osservanza della disciplina in materia di trasparenza. Qualora tali prodotti rientrino tra quelli principali offerti dalla banca, le condizioni praticate sono riportate anche negli avvisi sintetici.

Le banche che si avvalgono della rete distributiva di altri soggetti forniscono tempestivamente a questi ultimi i dati da pubblicizzare attraverso gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici.

Gli obblighi di pubblicità possono essere assolti mediante l'esposizione dei soli avvisi sintetici — purché contengano tutte le informazioni utili alla comprensione degli elementi di costo — per le operazioni di:

— acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il rilascio di travellers cheques in divisa estera e il pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera;

— negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari);

— raccolta di ordini;

— collocamento di titoli pubblici;

— ordini di pagamento a favore di terzi (bonifici).

Gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici sono datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese sopra indicati.

Copia degli avvisi sintetici e dei fogli informativi analitici è conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le succursali delle banche, anche mediante procedure informatiche (1).

Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

Gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo dalle banche, se riferiti a specifiche operazioni e servizi inclusi nell'elenco allegato, contengono, anche mediante rinvio ai fogli informativi analitici, le informazioni sui tassi di interesse, sul prezzo e sulle altre condizioni praticate (2).

1.1 *Avvisi sintetici*

Gli avvisi sintetici forniscono a coloro che entrano in relazione diretta con le banche una prima essenziale informativa sulle condizioni praticate per le principali operazioni e i servizi indicati nell'elenco allegato, in modo da favorire il confronto tra gli intermediari.

Gli avvisi sintetici, pertanto:

— hanno formato non inferiore a cm. 70 x 100;

(1) Obiettivo della norma è quello di assicurare la disponibilità, presso la sede legale e le succursali, della documentazione inerente l'assolvimento degli obblighi di pubblicità. Si ritiene pertanto possibile la conservazione accentrata purché il vincolo della tempestiva disponibilità sia assicurato, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche.

(2) Sono ricompresi gli annunci pubblicitari e le offerte affissi o distribuiti nei locali di soggetti con i quali esiste una convenzione per la promozione di propri prodotti (ad es.: credito al consumo).

— sono collocati in modo tale da facilitare la consultazione da parte del pubblico;

— hanno veste grafica di facile identificazione e lettura e sono redatti in modo chiaro e comprensibile;

— riportano la denominazione della banca e la data dell'ultimo aggiornamento;

— rinviano ai fogli informativi analitici sia per quanto riguarda il maggior dettaglio delle medesime operazioni e servizi in essi indicati, sia per quanto riguarda analoghi prodotti eventualmente commercializzati per conto di altri soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza.

Il contenuto minimale degli avvisi sintetici va conformato allo schema divulgato dall'Associazione Bancaria Italiana in data 25 ottobre 1988, allegato b) (1).

Per le operazioni di acquisto di crediti d'impresa e leasing finanziario nonché per i servizi di rilascio di carte di credito, le banche predispongono i medesimi avvisi previsti per gli intermediari finanziari specializzati (2) qualora rientrino tra le principali operazioni e servizi offerti. In tal caso, gli avvisi sintetici vengono esposti nei locali aperti al pubblico presso i quali detti prodotti sono offerti.

Le banche che pongono in essere operazioni di negoziazione in cambi predispongono un apposito avviso sintetico (cartello dei cambi), anche a caratteri mobili o di tipo elettronico, che indichi i tassi di cambio praticati per l'acquisto e la vendita a pronti delle valute nonché le eventuali commissioni o voci di costo comunque denominate. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di conservazione, sono mantenute, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche, apposite evidenze riportanti per ogni giorno le informazioni del relativo avviso.

1.2 Fogli informativi analitici

I fogli informativi analitici riportano, per le operazioni e servizi offerti fra quelli inclusi nell'elenco allegato, tutte le informazioni da pubblicizzare, dettagliate secondo le modalità di esecuzione dei rapporti (ad esempio: forma tecnica e durata).

Le informazioni possono essere rese disponibili anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche, ovvero tramite altre soluzioni organizzative purché venga garantita facilità di accesso alle informazioni da parte della clientela e possibilità di asporto dei fogli informativi analitici.

Per tutte le operazioni è precisato se per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale (3).

Per le operazioni attive da rimborsare secondo un piano di ammortamento, negli stessi fogli è riportato anche tale piano, riferito convenzionalmente a un capitale di lire 1.000.000. Per quanto concerne le operazioni a tasso variabile, i fogli informativi analitici pubblicizzano l'eventuale tasso d'interesse d'ingresso, il criterio di indicizzazione con l'indicazione anche degli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento, la periodicità di revisione. Il piano di ammortamento, riferito

---

(1) All'occorrenza possono essere utilizzati gli schemi divulgati dall'ABI per gli ex istituti di credito speciale.
(2) Cfr. G.U.
(3) L'anno civile è di 365 giorni; l'anno commerciale è di 360 giorni.

convenzionalmente a un capitale di lire 1.000.000, va pubblicizzato applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei medesimi.

Più in generale, si richiama l'attenzione sull'esigenza di informare la clientela, anche attraverso i fogli informativi analitici, sui rischi connessi ai meccanismi di indicizzazione nelle operazioni a tasso variabile e sui rischi di oscillazione delle ragioni di cambio nelle operazioni in valuta.

Le banche indicano il numero massimo dei giorni valuta eventualmente applicati per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei clienti, e quantificano il relativo onere calcolato convenzionalmente sulla base dei tassi pubblicizzati e con riferimento ad un capitale di lire 1.000.000.

2. Metodologia di calcolo degli interessi

Nelle operazioni attive e passive a breve termine in lire interne, il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

SEZIONE III

CONTRATTI

1. Forma e contenuto dei contratti

I contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.

La forma scritta non è tuttavia obbligatoria:

a) per i contratti riguardanti la prestazione di servizi che formano oggetto della pubblicità e il cui prezzo unitario non eccede lire 50.000. Per prezzo unitario si intende il costo sostenuto dal cliente per il servizio reso e non l'ammontare della sottostante transazione;

b) per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto (ad esempio: conto corrente di corrispondenza).

La prestazione occasionale di operazioni e servizi non specificamente previsti nel contratto redatto per iscritto — quali, in principio, ordini di pagamento a favore di terzi, acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme — può essere effettuata senza previo ricorso alla forma scritta a condizione che la banca:

1) mantenga evidenza dell'operazione compiuta;

2) consegni o invii tempestivamente al cliente conferma dell'operazione, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate ed eventualmente il mercato su cui l'operazione è stata eseguita;

3) non pratichi condizioni più sfavorevoli di quelle oggetto di pubblicità per le operazioni della specie.

Con riferimento al contenuto, i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti alla banca, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui al successivo paragrafo 2 (Modifica delle condizioni contrattuali) e al paragrafo 1 della successiva sezione IV (Comunicazioni periodiche alla clientela).

Nel caso in cui alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione dipendano dalla quotazione di titoli o valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della redazione del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo.

Per quanto attiene ai requisiti di forma e contenuto dei contratti relativi ai servizi d'intermediazione mobiliare si applicano le disposizioni del Regolamento Consob disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare (1).

---

(1) Approvato con deliberazione del 9 dicembre 1994, n. 8850.

2. Modifica delle condizioni contrattuali

Nei contratti di durata, la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente. In questo caso, le comunicazioni delle variazioni sfavorevoli al cliente riguardanti tassi d'interesse, prezzi e altre condizioni sono inoltrate presso l'ultimo domicilio da questi comunicato.

Le variazioni generalizzate della struttura dei tassi e quelle, sfavorevoli alla clientela, di tassi d'interesse, prezzi e altre condizioni previste nei contratti di durata, attuate da una banca, possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (1). In tali casi, è opportuno che le banche espongano nei propri locali aperti al pubblico appositi avvisi riportanti le variazioni annunciate.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero delle comunicazioni nelle altre forme previste, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Fermo restando quanto previsto nella successiva sezione IV, non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

Per i rapporti in cui non sia possibile l'individuazione del cliente, le banche adempiono all'obbligo di comunicazione mediante affissione di un avviso nei propri locali aperti al pubblico. Non rientrano in tale fattispecie i libretti di risparmio al portatore, per i quali quindi nessuna comunicazione è dovuta ad eccezione di quelle inerenti le variazioni generalizzate da pubblicizzare mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale.

---

(1) Per variazioni generalizzate si intendono anche quelle relative a determinate tipologie di operazioni (ad es. depositi vincolati).

SEZIONE IV

COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA
E DECORRENZA DELLE VALUTE

1. Comunicazioni periodiche alla clientela

Nei contratti di durata le banche forniscono per iscritto alla clientela, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno (entro il termine del 30 gennaio di ciascun anno), una comunicazione che dia una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo accreditate o addebitate al cliente. Tale comunicazione contiene inoltre ogni altro evento ed elemento necessario per la comprensione dell'andamento del rapporto nell'anno solare precedente ovvero nel periodo di riferimento.

Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione della clientela l'estratto conto annuale presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno.

Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

Per i contratti di mutuo la comunicazione può essere omessa quando le informazioni richieste siano state già fornite in corso d'anno, in particolare attraverso gli avvisi di pagamento.

Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche alla clientela siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a lire 5.000.000.

Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera lire 50 milioni e non si registrano movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite di lire 50 milioni, le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi).

I rendiconti periodici alla clientela inerenti i servizi di intermediazione mobiliare vanno effettuati secondo le disposizioni dei Regolamenti Consob (1).

(1) Approvati con deliberazioni del 2 luglio 1991, n. 5386 e del 9 dicembre 1994, n. 8850.

2. Richiesta di documentazione su singole operazioni

Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Le banche indicano al cliente, al momento della richiesta, una stima del presumibile importo delle relative spese.

Per i servizi di intermediazione in valori mobiliari si applicano le disposizioni del Regolamento Consob disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare (1).

3. Decorrenza delle valute

Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento.

---

(1) Art. 17 del Regolamento approvato con deliberazione del 9 dicembre 1994, n. 8850.

Allegato A

OPERAZIONI DI RACCOLTA

— conti correnti liberi
— conti correnti vincolati (per classi di durata del vincolo)
— libretti di deposito a risparmio liberi
— libretti di deposito a risparmio vincolati (per classi di durata del vincolo)
— buoni fruttiferi (per classi di durata)
— certificati di deposito (per classi di durata)
— obbligazioni

OPERAZIONI DI PRESTITO
E FINANZIAMENTO A TASSO ORDINARIO

— crediti personali
— crediti ipotecari
— mutui e finanziamenti a tasso fisso
— mutui e finanziamenti indicizzati
— anticipazioni fondiarie ed edilizie
— somministrazioni in conto mutuo
— crediti agrari
— affidamenti in conto corrente
— finanziamenti su portafoglio commerciale
— sconto di portafoglio
— anticipi all'esportazione
— leasing finanziario
— acquisto di crediti d'impresa

SERVIZI

— ordini di pagamento a favore di terzi (bonifici)
— depositi di titoli a semplice custodia
— depositi di titoli a custodia ed amministrazione
— gestione di patrimoni mobiliari
— negoziazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari), inclusa la raccolta di ordini
— servizio titoli (pagamento dividendi o cedole, rimborso titoli scaduti o estratti)
— servizi di incasso effetti, documenti, assegni
— pagamento utenze, contributi e tributi
— acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il rilascio di travellers cheques in divisa estera e il pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera
— locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi
— carte di credito
— versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici
— consulenza in valori mobiliari
— operazioni di collocamento di titoli pubblici

96A3335

1° Aggiornamento del 20 maggio 1996 alla circolare n. 163 del 29 maggio 1992 concernente le istruzioni applicative in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari

Il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario) ha innovato la disciplina introdotta dalla legge n. 154/1992 in materia di trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari.

Per gli intermediari non bancari, i mutamenti di maggiore rilievo riguardano il novero dei soggetti tenuti al rispetto della nuova regolamentazione: l'art. 115, comma 1, del testo unico bancario ne ha infatti circoscritto l'applicazione ai soli «intermediari finanziari» disciplinati dal testo unico medesimo, escludendo pertanto gli operatori in valori mobiliari previsti dalla legge n. 1/1991, per i quali permane la disciplina di settore.

In relazione a ciò, e nelle more dell'emanazione da parte del CICR della disciplina attuativa del richiamato titolo VI del testo unico bancario, con il presente aggiornamento si è provveduto a:

1) ridefinire — per quanto concerne gli intermediari operanti nel comparto non bancario — l'ambito di applicazione soggettivo della normativa, prevedendo che alla medesima siano sottoposti gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario;

2) integrare le vigenti disposizioni con le altre norme del citato testo unico di immediata applicazione e con le indicazioni interpretative fornite agli intermediari in questi anni di applicazione della normativa.

Sono state inoltre introdotte alcune modifiche alla disciplina in materia di pubblicità delle operazioni di finanziamento a tasso variabile. In particolare, è stato previsto che nei relativi fogli analitici debbano essere contenute informazioni concernenti l'eventuale tasso di ingresso, gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento per la determinazione del tasso stesso nonché la periodicità di revisione.

Le presenti disposizioni verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione.

L'adeguamento ai nuovi obblighi in materia di pubblicità introdotti dalle presenti disposizioni dovrà avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore delle medesime.

Il Governatore: FAZIO

1. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "T.U."):

- titolo VI, capo I, concernente la trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, per le norme suscettibili di immediata applicazione;
- art. 161, comma 2, in base al quale la legge 17 gennaio 1992, n. 154 [1], recante «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (ad eccezione dell'art. 10) continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che verranno emanati dalle autorità creditizie ai sensi del titolo VI del T.U.;
- art. 161, comma 5, in base al quale il decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1992 [2], recante norme per la trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti che verranno emanati dalle autorità creditizie ai sensi del titolo VI del T.U.

Si richiama inoltre l'art. 128, comma 1 del T.U., che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza; il medesimo articolo, al comma 2, prevede che, in caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre la sospensione dell'attività di singole sedi secondarie.

2. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano nei confronti degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del T.U.

---

[1] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1992.

[2] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 dell'11 maggio 1992.

3. Forma, contenuto e modalità della pubblicità

Gli intermediari finanziari, in ciascun locale aperto al pubblico:

a) affiggono un avviso sintetico relativo alle condizioni praticate per le operazioni e per i servizi prestati tra quelli dell'elenco allegato sub A;

b) mettono a disposizione fogli informativi analitici contenenti dettagliate informazioni sulle operazioni e servizi offerti fra quelli inclusi nell'elenco allegato sub A;

c) mettono a disposizione i fogli informativi analitici relativi ai prodotti eventualmente commercializzati per conto di altri soggetti tenuti all'osservanza della disciplina in materia di trasparenza. Qualora tali prodotti rientrino tra quelli principali offerti dall'intermediario, le condizioni praticate sono riportate anche negli avvisi sintetici.

Gli obblighi di cui sopra sono soddisfatti in ogni locale aperto al pubblico nel quale i servizi sono offerti.

Gli intermediari che si avvalgono della rete distributiva di altri soggetti forniscono tempestivamente a questi ultimi i dati da pubblicizzare attraverso gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici.

Gli obblighi in tema di pubblicità facenti carico agli intermediari finanziari che si avvalgono della rete distributiva di altro soggetto (c.d. venditore di beni "convenzionato") non tenuto all'osservanza delle medesime disposizioni sono assolti con il tempestivo invio dei dati da pubblicizzare. A tal proposito, si fa presente che ove il venditore convenzionato possa raccogliere presso la propria sede le richieste di finanziamento da inoltrare all'intermediario, gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici di quest'ultimo devono essere disponibili presso i locali del venditore dei beni.

Gli avvisi e i fogli sono datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese praticate; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

Copia degli avvisi e dei fogli è conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le filiali degli intermediari, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche ([3]).

Si definisce aperto al pubblico qualunque locale nel quale il pubblico abbia accesso non discriminato, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo, ivi compresi i locali nei quali si svolgono le trattative e vengono conclusi i contratti.

---

[3] Obiettivo della norma è quello di assicurare la disponibilità, presso la sede legale e le filiali, della documentazione inerente l'assolvimento degli obblighi di pubblicità. Si ritiene pertanto possibile la conservazione accentrata purché il vincolo della tempestiva disponibilità sia assicurato anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche.

Gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo dagli intermediari, se riferiti a specifiche operazioni e servizi inclusi nell'elenco allegato, contengono le informazioni sui tassi di interesse, sul prezzo e sulle altre condizioni praticate, anche mediante esplicito rinvio ai fogli informativi analitici, che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione nei propri locali aperti al pubblico ([4]). In tal caso è necessario che:

- l'ubicazione dei suddetti locali sia indicata nei medesimi messaggi pubblicitari o facilmente conoscibile;
- le informazioni in ordine alle operazioni ed ai servizi pubblicizzati che vengono omesse nel messaggio pubblicitario siano chiaramente ed univocamente rinvenibili nell'ambito dei fogli informativi analitici.

I tassi d'interesse sono indicati al valore nominale e sono riportati su base annua, con indicazione della periodicità di capitalizzazione.

Gli obblighi di pubblicità possono essere assolti mediante l'esposizione dei soli avvisi sintetici – purché contengano tutte le informazioni utili alla comprensione degli elementi di costo – per le operazioni di:

- acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il rilascio di travellers chèques in divisa estera e il pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera;
- ordini di pagamento a favore di terzi (bonifici).

L'obbligo di pubblicità relativo alle informazioni da pubblicizzare non può essere assolto mediante rinvio agli usi.

3.1. *Avvisi sintetici*

Gli avvisi sintetici forniscono a coloro che entrano in contatto diretto con gli intermediari una prima essenziale informativa sulle condizioni praticate, in modo da favorire il confronto tra gli intermediari.

Gli avvisi sintetici, pertanto:

- hanno formato non inferiore a cm 70 x 100;
- sono collocati in modo tale da facilitare la consultazione da parte del pubblico;
- hanno veste grafica di facile identificazione e lettura; riportano la denominazione dell'intermediario e la data dell'ultimo aggiornamento;
- contengono le informazioni riportate negli schemi allegati (cfr. allegato sub B), in relazione alle operazioni poste in essere e ai servizi prestati tra quelli di cui

[4] Sono ricompresi gli annunci pubblicitari e le offerte affissi o distribuiti nei locali dei soggetti con i quali esiste una convenzione per la promozione dei propri prodotti.

all'allegato sub A. Tali schemi sono comunque suscettibili di integrazione o di eventuale eliminazione di voci (ove si riferiscano a condizioni non praticate dall'intermediario);

- riportano la denominazione dell'intermediario e la data dell'ultimo aggiornamento;
- rinviano ai fogli informativi analitici sia per quanto riguarda il maggior dettaglio delle medesime operazioni e servizi in essi indicati, sia per quanto riguarda analoghi prodotti eventualmente commercializzati per conto di altri soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza.

Gli intermediari che pongono in essere operazioni di negoziazione in cambi predispongono un apposito avviso sintetico (cartello dei cambi), anche a caratteri mobili o di tipo elettronico, che indichi i tassi di cambio praticati per l'acquisto e la vendita a pronti delle valute nonché le eventuali commissioni o voci di costo comunque denominate. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di conservazione, sono mantenute, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche, apposite evidenze riportanti per ogni giorno le informazioni del relativo avviso.

3.2. Fogli informativi analitici

I fogli informativi analitici riportano, per le operazioni e i servizi offerti fra quelli inclusi nell'elenco allegato sub A, tutte le informazioni da pubblicizzare, dettagliate secondo le modalità di esecuzione dei rapporti (ad esempio: forma tecnica e durata).

Le informazioni possono essere rese disponibili anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche, ovvero tramite altre soluzioni organizzative, purché vengano garantite la facilità di accesso alle informazioni stesse da parte della clientela e l'asportabilità dei fogli informativi analitici.

Per i finanziamenti è precisato se, per il calcolo degli interessi, si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale.

Per i finanziamenti da rimborsare secondo un piano di ammortamento, negli stessi fogli è riportato anche tale piano, riferito convenzionalmente ad un capitale di L. 1.000.000. Per quanto concerne le operazioni a tasso variabile, i fogli informativi analitici pubblicizzano l'eventuale tasso d'interesse d'ingresso, il criterio di indicizzazione con l'indicazione degli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento, la periodicità di revisione. Il piano di ammortamento, riferito convenzionalmente ad un capitale di L. 1.000.000, va pubblicizzato applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri medesimi.

Più in generale, si richiama l'attenzione sull'esigenza che, anche attraverso i fogli informativi analitici, la clientela venga informata sui rischi connessi ai

meccanismi di indicizzazione nelle operazioni a tasso variabile e i rischi di oscillazione delle ragioni di cambio nelle operazioni in valuta.

4. Metodologia di calcolo degli interessi

Nei finanziamenti a breve termine in lire interne, il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

5. Forma e contenuto dei contratti

I contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.

La forma scritta non è tuttavia obbligatoria:

a) per i contratti riguardanti la prestazione di servizi che formano oggetto della pubblicità e il cui prezzo unitario non eccede L. 50.000. Per prezzo unitario si intende il costo sostenuto dal cliente per il servizio reso e non l'ammontare della sottostante transazione;

b) per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto.

La prestazione occasionale di operazioni e servizi non specificamente previsti nel contratto redatto per iscritto, quali, in principio, ordini di pagamento a favore di terzi e acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, può essere effettuata senza previo ricorso alla forma scritta, a condizione che l'intermediario:

1) mantenga evidenza dell'operazione compiuta;

2) consegni e invii tempestivamente al cliente conferma dell'operazione indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate ed eventualmente il mercato su cui l'operazione è stata eseguita;

3) non pratichi condizioni più sfavorevoli di quelle oggetto di pubblicità per le operazioni della specie.

Con riferimento al contenuto, i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti all'intermediario, le voci di spesa imputabili al cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui ai successivi paragrafi 6 (Modifica delle condizioni contrattuali) e 7 (Comunicazioni periodiche alla clientela).

Nel caso in cui alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione dipendano dalla quotazione di titoli o valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della

stipula del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo.

6. Modifica delle condizioni contrattuali

Nei contratti di durata, la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto stesso con clausola approvata specificamente dal cliente; delle variazioni effettuate l'intermediario fornisce al cliente apposita comunicazione da inoltrare presso l'ultimo domicilio da questi reso noto.

Le variazioni generalizzate della struttura dei tassi e quelle, sfavorevoli alla clientela, di tassi d'interesse, prezzi e altre condizioni previste nei contratti di durata, attuate da un intermediario, possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ([5]). In tali casi è opportuno che gli intermediari finanziari espongano nei propri locali aperti al pubblico appositi avvisi riportanti le variazioni annunciate.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalle comunicazioni effettuate nelle altre forme previste, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Fermo restando quanto previsto in tema di comunicazioni periodiche (cfr. paragrafo successivo), non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

7. Comunicazioni periodiche alla clientela

Nei contratti di durata gli intermediari forniscono alla clientela alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno (entro il termine del 30 gennaio di ciascun anno) una comunicazione scritta che dia una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo accreditate o addebitate al cliente. Tale comunicazione contiene inoltre ogni altro evento ed

---

[5] Per variazioni generalizzate si intendono anche quelle relative a determinate tipologie di operazioni.

elemento necessario per la comprensione dell'andamento del rapporto nell'anno solare precedente ovvero nel periodo di riferimento.

Per i contratti di mutuo e le operazioni di locazione finanziaria la comunicazione può essere omessa quando le informazioni di cui sopra siano state già fornite in corso d'anno, in particolare attraverso gli avvisi di pagamento o le fatture emesse a fronte dei canoni periodici.

Qualora il rapporto contrattuale preveda l'invio di estratti conto, il cliente può scegliere di ricevere gli stessi con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Gli stessi si intendono approvati in mancanza di opposizione scritta, trascorsi 60 giorni dal loro ricevimento.

Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche alla clientela siano omesse nei casi di rapporti che non registrino movimenti da oltre un anno e presentino un saldo creditore non superiore a L. 5.000.000.

Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera lire 50 milioni e non si registrano movimenti da oltre un anno.

8. Richiesta di documentazione su singole operazioni

Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, una stima del presumibile importo delle relative spese.

Allegato A

Operazioni di prestito e finanziamento a tasso ordinario:

- crediti personali;
- crediti ipotecari;
- mutui e finanziamenti a tasso fisso;
- mutui e finanziamenti indicizzati;
- anticipazioni fondiarie ed edilizie;
- somministrazioni in conto mutuo;
- finanziamenti su portafoglio commerciale;
- sconto di portafoglio;
- anticipi all'esportazione;
- leasing finanziario;
- acquisto di crediti di impresa.

Servizi:

- ordini di pagamento a favore di terzi (bonifici);
- depositi di titoli a semplice custodia;
- depositi di titoli a custodia ed amministrazione;
- servizio titoli (pagamento dividendi o cedole,rimborso titoli scaduti o estratti);
- servizi di incasso effetti, documenti, assegni;
- pagamento utenze, contributi e tributi;
- acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il rilascio di travellers chèques in divisa estera e il pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera;
- locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi;
- carte di credito;
- versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici.

Allegato B

Schema n. 1

SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

Schema di avviso sintetico per le attività di acquisto dei crediti d'impresa

denominazione dell'intermediario

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PER LE PRINCIPALI OPERAZIONI DI ACQUISTO DEI CREDITI D'IMPRESA (FACTORING)

Anticipazioni e finanziamenti

a) tasso massimo applicabile ([1])

b) interessi di mora

c) commissione di massimo scoperto

Altre condizioni praticate ([2])

a) spese di istruttoria

b) spese di tenuta conto

c) spese di valutazione debitori

d) spese per incasso effetti e altri documenti

e) spese per insoluti

f) valute applicate agli incassi ed agli accrediti

g) commissione di gestione

h) altre commissioni e spese

Spese di invio delle comunicazioni

DATA _/_/_

NOTE

([1]) Il tasso deve essere espresso secondo i criteri generali specificati nelle istruzioni, specificando inoltre se l'imputazione degli interessi avviene in via anticipata ovvero posticipata.

([2]) Da specificare indicando i parametri sulla base dei quali vengono computate.

Schema n. 2

SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE
Schema di avviso sintetico per l'attività di locazione finanziaria (leasing)

denominazione dell'intermediario

NORME PER LA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PER LE PRINCIPALI OPERAZIONI
DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)

Canoni massimi applicabili (1)

(corrispettivo dovuto per ogni 10.000.000 di lire - o frazione - del costo di acquisto del bene, IVA esclusa)

Tipo di bene	Durata del contratto (in mesi)	Canone anticipato iniziale (a)	Canoni periodici mensili		Corrispettivo totale per ogni 10 mln. del costo di acquisto (d)=(a)+(bxc)	Prezzo per l'opzione di acquisto finale
			Numero (b)	Importo (c)		
AUTOVEICOLI	30	2.500.000	29	....	....	100.000
BENI MOBILI NON REGISTRATI	60	1.900.000	59	....	....	200.000
BENI IMMOBILI	96	2.500.000	95	....	....	1.000.000

Altre condizioni massime applicabili
interessi di mora
spese di istruttoria
oneri accessori (2)

Spese di invio delle comunicazioni

DATA _/_/_

NOTE

(1) Ove si tratti di contratti con canoni indicizzati, occorre specificare il parametro di indicizzazione per le operazioni della specie, esplicitandone inoltre i modi e la frequenza di rilevazione.

(2) Da dettagliare secondo la tipologia e le modalità di imputazione. Tali oneri riguardano, tra l'altro, quelli percepiti dall'intermediario a titolo di commissioni proprie e le spese anticipate dall'intermediario ma contrattualmente a carico dell'utilizzatore, ivi comprese le coperture assicurative imposte dall'intermediario per concedere il finanziamento.

Schema n. 3

SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

Schema di avviso sintetico per le attività di emissione e gestione di carte di credito, ivi compreso il versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici

denominazione dell'intermediario

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PER LE PRINCIPALI OPERAZIONI DI EMISSIONE E GESTIONE DI CARTE DI CREDITO

Emissione carte e condizioni di utenza

a) quota di adesione per carta base ([1]) ([2])
b) quota annuale per carta base ([2])
c) tasso applicato sulle dilazioni di pagamento ([3])
d) cambio praticato sulle operazioni in valuta ([4])
e) commissioni su operazioni effettuate a mezzo apparecchiature automatiche
f) commissioni su operazioni di anticipo contante
g) frequenza e spese di invio estratti conto
h) giorni valuta per addebito estratti conto su conto corrente bancario

Esercizi convenzionati - Servizi di pagamento

a) commissione massima applicabile ([5])
b) tempi di accredito degli ordini di pagamento ([6])

DATA _/_/_

NOTE

([1]) Per quota di adesione si intende l'eventuale importo richiesto una tantum al momento della prima emissione.

([2]) Per carta base si intende la tipologia di carta emessa ordinariamente alla clientela indifferenziata; le condizioni relative a ciascuna carta speciale (di eccellenza, aziendale, riservata, aggiuntiva, ecc.) devono essere integralmente riportate nei fogli informativi analitici.

([3]) Il tasso deve essere espresso secondo i criteri generali specificati nelle istruzioni.

([4]) Specificare il tasso di cambio cui si fa riferimento e l'eventuale differenziale applicato rispetto al medesimo.

([5]) Indicare la commissione percentuale massima applicabile, indipendentemente dalla categoria merceologica dell'esercizio commerciale convenzionato.

([6]) Specificare i tempi massimi previsti per il riconoscimento delle somme in funzione delle procedure e delle modalità adottate dall'intermediario.

Schema n. 4

SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

Schema di avviso sintetico per le attività di finanziamento, prestito, concessione di credito al consumo; ordini di pagamento a favore di terzi; servizio titoli (pagamento dividendi o cedole, rimborso titoli scaduti o estratti); deposito di titoli a semplice custodia; deposito di titoli a custodia ed amministrazione; servizi di incasso effetti, documenti, assegni; pagamento utenze, contributi, tributi; ovvero ogni altra attività di natura finanziaria non rientrante nella classificazione di cui agli schemi allegati precedenti.

denominazione dell'intermediario

NORME PER LA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PER LE PRINCIPALI OPERAZIONI

Finanziamenti
a) tasso nominale annuo ([1])
b) operazioni a tasso indicizzato ([1]) ([2])
c) interessi di mora
d) valute applicate per l'imputazione degli interessi
e) spese di istruttoria
f) altre spese e oneri ([3])

Servizi di pagamento
a) commissioni per bonifici ordinari ([4])
b) commissioni per bonifici urgenti ([4])

Custodia e amministrazione di valori mobiliari
a) commissioni di sola custodia ([5])
b) commissioni di custodia e amministrazione ([5])

Altri servizi
commissioni di incasso effetti, documenti, assegni
commissioni per il pagamento di utenze, contributi, tributi
tariffe di locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi

Altre spese e oneri
a) spese di invio degli estratti conto e delle altre comunicazioni periodiche
b) spese di invio della comunicazione relativa alle singole operazioni svolte

DATA _/_/_

NOTE

([1]) Cfr. i criteri generali specificati nelle istruzioni.

([2]) Specificare i parametri sulla base dei quali viene determinato il tasso di indicizzazione, esplicitandone inoltre i modi e la frequenza di rilevazione.

([3]) Dettagliare secondo la tipologia e le modalità di imputazione.

([4]) Esplicitare le commissioni massime applicabili secondo le diverse modalità tecniche eventualmente adottate (telex, rete, ecc).

([5]) Specificare le modalità di imputazione (a forfait nel periodo, in percentuale dell'ammontare dei titoli custoditi, ecc.).

Schema n. 5

SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

Schema di avviso sintetico per le attività di negoziazione di valuta

denominazione dell'intermediario

NORME PER LA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PRATICATE

Negoziazione di valuta

a) quotazione di acquisto e vendita delle valute trattate ([1])

b) commissione massima di negoziazione ([1])

c) spese e voci di costo comunque denominate ([1])

Spese di invio delle comunicazioni

DATA _/_/_

NOTE

([1]) Da dettagliare secondo la tipologia delle operazioni poste in essere (banconote, assegni, ecc.).

96A3336

PREFETTURA DI VENEZIA

Autorizzazione all'Università «Ca' Foscari» di Venezia ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto di Venezia in data 21 dicembre 1995 l'Università degli studi «Ca' Foscari» di Venezia è stata autorizzata, fatta salva l'osservanza della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, ad acquistare dalla Stargas S.p.a., con sede in Venezia, un immobile sito in Venezia, Dorsoduro, Fondamenta Zattere 1404-1404/A, valutato L. 2.150.000.000.

Con decreto del prefetto di Venezia in data 21 dicembre 1995 l'Università degli studi «Ca' Foscari» di Venezia è stata autorizzata, fatta salva l'osservanza della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, ad acquistare dalla Cassa di risparmio di Venezia S.p.a., con sede in Venezia, un immobile denominato Palazzo Bembo Brandolin sito in Venezia, Dorsoduro, Fondamenta Toffetti S. Trovaso 1075, il cui valore, determinato in L. 9.201.700.000 dall'ufficio tecnico erariale di Venezia, è stato convenuto in sede di accordi precontrattuali tra le parti in L. 2.500 000.000.

96A3278

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 5, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti è vacante un posto di ricercatore universitario per il seguente settore scientifico-disciplinare:

E07X farmacologia,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria che sarà deliberata dal consiglio di amministrazione di questa Università.

96A3332

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà sottoelencata di questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di farmacia.

un posto per il settore scientifico-disciplinare C08X «Farmaceutico tecnologico applicativo».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3280

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Terza facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (Varese):

settore scientifico-disciplinare E02A - zoologia, per la disciplina «zoologia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

96A3309

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza di questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

diritto pubblico generale - settore scientifico-disciplinare N09X;
istituzioni di diritto e procedura penale - settore scientifico disciplinare N17X.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3310

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Reggio Calabria è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui

copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore F22B - medicina legale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3308

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Padova sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

F22B medicina legale - disciplina indicata: «tossicologia forense»;

E05B biochimica clinica - disciplina indicata: «biochimica clinica»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

96A3279

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 luglio 1995 concernente: «Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa "Edilcoop - Società cooperativa a responsabilità limitata" già "Cooperativa comunale edilizia di Crevalcore", in Crevalcore, e nomina del commissario liquidatore». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 30, seconda colonna, dove è scritto: «dott. Virgilio Moruzzi, nato a Bologna il *23 aprile 1948* ed ivi residente in via Urbana, 5;», leggasi: «dott. Virgilio Moruzzi, nato a Bologna il *7 settembre 1928* ed ivi residente in via Urbana, 5;».

96A3311

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 385.000
- semestrale . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 72.500
- semestrale . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 216.000
- semestrale . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 72.000
- semestrale . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 215.500
- semestrale . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 742.000
- semestrale . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189